

ASSEMBLEA D'AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 3 del 21 giugno 2010

Oggetto: Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese e le società di gestione del servizio idrico integrato nell'Area Veronese e nell'Area del Garda. Modifica all'art. 53 ed all'art. 54.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventuno**, del mese di **giugno**, alle ore **quindici**, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione del Presidente dell'AATO Veronese del 10 giugno 2010, protocollo n. 1020.10, aggiornata con nota del 14 giugno 2010, protocollo n. 1027.10.

Presiede la seduta il Presidente dell'AATO Veronese Luigi Pisa il quale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'AATO Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Pisa

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 22 giugno 2010 mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'Autorità, nella sede della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, li 22 giugno 2010

Servizio Affari Generali
Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ in seguito a pubblicazione sul sito ed all'albo pretorio dell'AATO Veronese, nonché all'albo pretorio della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, li _____

IL DIRETTORE
Luciano Franchini

Assemblea d'Ambito n. 02/2010

Deliberazione n. 3 del 21 giugno 2010

Oggetto: Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese e le società di gestione del servizio idrico integrato nell'Area Veronese e nell'Area del Garda. Modifica all'art. 53 ed all'art. 54.

Sentita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno, dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e ss. mm. e ii., con particolare riferimento alla Parte III, "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTA la convenzione di istituzione del consorzio fra enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale "Veronese" per l'organizzazione del servizio idrico integrato (rep. Provincia di Verona n. 37.148 del 7 gennaio 2003);

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Veronese n. 2 del 8 marzo 2004, esecutiva, riguardante le "Determinazioni in merito alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.", con la quale è stata scelta la forma di gestione *In House* di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Veronese n. 6 del 20 dicembre 2004, esecutiva, riguardante le "Determinazioni in merito alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5: definizione del numero dei soggetti gestori e programmazione delle attività connesse all'affidamento.", con la quale sono stati individuati i comuni appartenenti alle due aree gestionali "Del Garda" (20 comuni) e "Veronese" (77 comuni);

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Veronese n. 3 del 1 luglio 2005, esecutiva, concernente l' "Esame ed approvazione della revisione del programma degli interventi e del relativo piano finanziario dell'ambito territoriale ottimale "Veronese";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Veronese n. 1 del 04 febbraio 2006, esecutiva, relativa alle "Determinazioni in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Area Veronese, ai sensi della Legge n. 36/1994 e della Legge Regionale 5/1998";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Veronese n. 2 del 04 febbraio 2006, esecutiva, relativa alle "Determinazioni in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda, ai sensi della Legge n. 36/1994 e della Legge Regionale 5/1998";

PREMESSO CHE:

- in data 15 febbraio 2006, in esecuzione delle predette deliberazioni di Assemblea n. 1/2006 e n. 2/2006, sono state sottoscritte le due Convenzioni di gestione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese e, rispettivamente, la società di gestione del servizio idrico integrato nell'Area Veronese "Acque Veronesi Scarl", e la società di gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda "Azienda Gardesana Servizi SpA", per la durata di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima;
- la forma di gestione deliberata dall'Assemblea dei Sindaci in sede di affidamento del servizio idrico integrato è quella dell' *In House Providing* e quindi a favore di due società a totale partecipazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167;
- l'art. 3, comma 2 della Convenzione di gestione prevede che, nel caso in cui intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l'Autorità d'ambito si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ed il contenuto degli atti costituenti parte integrale e sostanziale, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente;

PRESO ATTO CHE le recenti disposizioni normative nazionali che hanno riformato le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 15 del D.L. 136/2009, come convertito in legge n. 166/2009) e tra questi anche il servizio idrico integrato, impongono la scadenza al 31 dicembre 2011 degli attuali contratti di gestione *In House* stipulati tra l'AATO Veronese e le due società di gestione Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA;

CONSIDERATO CHE:

- i Piani Operativi Triennali 2010 – 2012 delle due società di gestione - programmati per la realizzazione degli investimenti previsti nel Piano d'ambito ed approvati dall'Assemblea d'Ambito con deliberazioni n. 14 e n. 15 del 14 giugno 2006, esecutive – sono stati elaborati in base a stime economiche e finanziarie calcolate su un periodo di vita aziendale lungo tutto l'arco temporale del contratto, originariamente previsto in 25 anni;
- la società di gestione Acque Veronesi Scarl, a seguito delle intervenute recenti disposizioni di legge sopra citate, ha evidenziato, con nota del 13 gennaio 2010 conservata al Protocollo AATO n. 0062.10, serie difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere del Piano Operativo Triennale, in quanto alcune disposizioni della Convenzione vigente mal si conciliano con le nuove condizioni della società (in particolar modo con l'assenza di un orizzonte temporale certo), pregiudicando la sostenibilità finanziaria degli investimenti programmati;
- in particolare, la società di gestione Acque Veronesi Scarl ha sottolineato che l'art. 53 e l'art. 54 della Convenzione di gestione - che riguardano rispettivamente gli obblighi di restituzione della canalizzazioni da parte del gestore e le modalità di riscatto a favore del gestore uscente al momento della scadenza dell'affidamento del servizio – così come formulati nel testo vigente, non sembrano fornire agli istituti di credito

idonea garanzia per la concessione di finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi;

RITENUTO pertanto necessario apportare le necessarie modifiche alla Convenzione di gestione tra l'AATO Veronese e le società di gestione del servizio idrico integrato nell'Area Veronese e nell'Area del Garda, al fine di agevolare l'accesso ai crediti bancari da parte delle aziende di gestione garantendo in tal modo la continuità della realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'ambito, nonché la continuità della erogazione del servizio idrico integrato;

PRESO ATTO CHE:

- nei mesi scorsi l'AATO Veronese e le due società di gestione Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA hanno costituito un tavolo tecnico incaricato alla elaborazione di un testo revisionato dei due citati articoli 53 e 54, al fine di prevedere delle forme di garanzia che permettano alle società di gestione di continuare ad accedere ai crediti bancari nonostante l'attuale incertezza sulla durata dell'affidamento;
- al tavolo tecnico costituito per l'elaborazione del testo revisionato degli articoli citati hanno partecipato, tra gli altri, l'Avv. Luigi Righetti, incaricato dall'AATO Veronese a valutare le modificazioni da apportare dal punto di vista legale, e la Prof.ssa Bettina Campedelli, docente presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona e incaricata anch'essa dall'AATO Veronese per valutare l'impatto economico-finanziario delle modifiche sulla gestione del servizio idrico integrato;
- all'esito degli incontri del suddetto tavolo tecnico è stata elaborata una proposta di modifica agli art. 53 e 54 della Convenzione di gestione, come indicato nell'**allegato Sub A)** al presente provvedimento che riporta una tabella di raffronto tra il testo originale ed il testo modificato degli articoli in parola;
- la suddetta proposta di modifica agli art. 53 e 54 della Convenzione di gestione ha ricevuto il parere legale favorevole dell'Avv. Luigi Righetti, nonché il parere favorevole della Prof.ssa Bettina Campedelli;

VISTA la nota della società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA, trasmessa in data 15 giugno 2010 e conservata al Protocollo AATO n. 1047.10, con la quale la società stessa ha espresso parere favorevole al recepimento della suddetta proposta di modifica agli art. 53 e 54 della Convenzione di gestione;

VISTO l'estratto del processo verbale della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione di Acque Veronesi Scarl del 7 giugno 2010, pervenuto a questa Autorità in data 15 giugno 2010 e conservato al Protocollo AATO n. 1049.10, di approvazione della suddetta proposta di modifica agli art. 53 e 54 della Convenzione di gestione;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea, Luigi Pisa;

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell'Assemblea);

VISTA la deliberazione n. 25 del 21 giugno 2010, esecutiva, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'AATO Veronese ha adottato la proposta di modifica agli art. 53 e 54 della Convenzione di gestione, così come indicato nell'**allegato Sub A)** al presente provvedimento, proponendola all'approvazione di questa Assemblea d'Ambito;

VISTA la proposta di modifica agli articoli 53 e 54 della Convenzione di gestione, così come riportato nell'**allegato Sub A)** al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale, e ritenuta tale proposta meritevole di approvazione;

PRESO ATTO del parere del Direttore reso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in data 18 giugno 2010;

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito:

- enti presenti: n. 48, in rappresentanza di 543.001 abitanti;
- voti favorevoli: n. 48, per abitanti rappresentati n. 543.001;
- voti contrari: n. 0, per abitanti rappresentati n. 0;
- astenuti: n. 0, per abitanti rappresentati n. 0;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. DI APPROVARE, così come riportato nell'**allegato Sub A)** al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale, le modifiche all'art. 53 ed all'art. 54 della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese e la società di gestione del servizio idrico integrato nell'Area Veronese "Acque Veronesi Scarl", sottoscritto in data 15 febbraio 2006 e registrato all'Ufficio delle Entrate Verona 2 al num. 2189 in data 17 febbraio 2006.
2. DI APPROVARE, così come riportato nell'**allegato Sub A)** al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale, le modifiche all'art. 53 ed all'art. 54 della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese e la società di gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda "Azienda Gardesana Servizi SpA", sottoscritto in data 15 febbraio 2006 e registrato all'Ufficio delle Entrate Verona 1 al num. 1722 in data 24 febbraio 2006.
3. DI DARE MANDATO, infine, al Direttore dell'AATO Veronese alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 16, comma 3 del vigente Statuto consortile - dell'atto di modifica dei predetti art. 53 e 54 della Convenzione, così come disposto ai precedenti punti 1. e 2. della presente deliberazione, autorizzando, altresì, lo stesso Direttore ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali di natura civilistica, amministrativa e/o fiscale che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione dell'atto.

Verona, lì 21 giugno 2010

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Pisa

ART. 53 RESTITUZIONE DI OPERE E CANALIZZAZIONI <i>(TESTO ORIGINALE)</i>	ART. 53 RESTITUZIONE DI OPERE E CANALIZZAZIONI <i>(TESTO MODIFICATO - variazioni evidenziate in grassetto)</i>
<p>1. Alla scadenza dell'affidamento del servizio, e nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'art. 57, così come in caso di riscatto ai sensi dell'art. 54 del presente atto, il Gestore è obbligato a consegnare all'Autorità d'ambito ed a trasferire, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, tutti gli impianti, le opere e le canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato, compresi quelli realizzati direttamente dal Gestore durante il periodo di vigenza contrattuale.</p>	<p>1. Salvo il rispetto del disposto del presente Articolo, alla scadenza contrattuale della Convenzione, così come nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'art. 57, o di riscatto ai sensi dell'art. 54 del presente atto, ed altresì in ogni altro caso di scadenza/cessazione anche anticipata della Convenzione, il Gestore è obbligato a consegnare all'Autorità d'ambito ed a trasferire, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, tutti gli impianti, le opere e le canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato, compresi quelli realizzati direttamente dal Gestore durante il periodo di vigenza contrattuale.</p>
<p>2. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni messi inizialmente nella disponibilità del Gestore, e quelli in seguito realizzati a spese dell'Autorità d'ambito o degli Enti Locali e anch'essi messi nella disponibilità del Gestore, devono essere restituiti gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h) delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà degli stessi.</p>	<p>2. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni messi inizialmente nella disponibilità del Gestore, e quelli in seguito realizzati interamente a spese dell'Autorità d'ambito o degli Enti Locali e anch'essi messi nella disponibilità del Gestore, devono essere restituiti gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h) delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà degli stessi. Qualora su tali beni il Gestore abbia comunque compiuto manutenzioni straordinarie o miglioramenti, o investimenti previsti dalla legge, o richiesti dalla Autorità o comunque concordati con la stessa, anche se non rientranti negli interventi strutturali oggetto della presente convenzione, e qualora alla data di scadenza anche anticipata dell'affidamento il costo di tali interventi od opere non sia stato ancora interamente ammortizzato, si applicheranno le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.</p>

<p>3. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni, relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal Gestore durante il periodo di validità del presente atto, saranno ammortizzati, ove compatibile con il piano tariffario, secondo il metodo dell'ammortamento finanziario, e dovranno essere consegnati gratuitamente all'Autorità d'ambito e trasferiti gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h), delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà degli stessi.</p>	<p>3. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni e gli altri interventi, che siano o meno parte degli interventi strutturali, relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal Gestore durante il periodo di validità del presente atto, saranno ammortizzati, ove compatibile con il piano tariffario, secondo il metodo dell'ammortamento finanziario, e ove interamente ammortizzati secondo tali criteri, dovranno essere consegnati gratuitamente all'Autorità d'ambito e trasferiti gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h), delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà degli stessi.</p>
<p>4. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni, relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal Gestore durante il periodo di validità del presente atto, che non risultino essere completamente ammortizzati al termine del periodo contrattuale, saranno consegnati all'Autorità d'ambito e trasferiti, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali dietro corresponsione del loro valore contabile residuo calcolato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e, per le opere che non abbiano superato la fase di collaudo, in misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti. In caso di disaccordo tra le parti, tale indennità sarà determinata da un collegio di esperti nominati uno da ciascuna delle parti e uno dal Presidente della Camera di Commercio di Verona, con l'adozione del medesimo criterio. L'Autorità d'ambito potrà prevedere che la suddetta indennità sia pagata dal nuovo Gestore che subentrerà nell'affidamento del servizio. In ogni caso l'indennità dovrà essere pagata al Gestore entro 6 (sei) mesi dal momento, risultante da apposito verbale, della consegna dei beni all'Autorità d'ambito.</p>	<p>4. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni e gli altri interventi, che siano o meno parte degli interventi strutturali, relativi al servizio idrico integrato, realizzati e finanziati dal Gestore durante il periodo di validità del presente atto, che non risultino essere completamente ammortizzati al termine del periodo contrattuale secondo i criteri sopra indicati, saranno consegnati all'Autorità d'ambito e trasferiti, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali unicamente a condizione che al Gestore sia previamente corrisposto per intero, a titolo di indennizzo, il valore contabile residuo di tutte le opere, le canalizzazioni e gli altri interventi non ammortizzati, calcolato nel rispetto dei criteri di cui sopra e, per le opere che non abbiano superato la fase di collaudo, in misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti. Sono inclusi in ogni caso tutti i costi sostenuti per effettuare gli investimenti previsti nel piano d'ambito o comunque effettuati in base alla presente convenzione, inclusi in particolare gli oneri finanziari, e tutti i costi sopportati in occasione della eventuale risoluzione o scadenza anticipata della Convenzione, ivi inclusi quelli derivanti a qualunque titolo dall'interruzione anticipata dei finanziamenti relativi, ove del caso. Le Parti si obbligano, entro tre mesi dalla sottoscrizione delle presenti modifiche, e successivamente con cadenza annuale, a rilevare lo stato di consistenza delle opere le canalizzazioni e gli altri interventi realizzati o in corso di realizzazione e di quanto altro sia soggetto al diritto di indennizzo a favore del Gestore ai sensi del presente articolo.</p>

<p>(segue dal comma 4.)</p>	<p>Ai fini di determinare lo stato di consistenza dei beni strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato del Gestore, è costituito un Comitato paritetico tra l'Autorità d'ambito e il gestore che procederà annualmente all'aggiornamento dello stato di consistenza per consentire la tempestiva valutazione dell'indennità di rilievo degli impianti secondo la presente Convenzione e le norme applicabili.</p> <p>In ogni caso, ove vi sia disaccordo sull'ammontare dell'indennizzo come emergente dallo stato di consistenza accertato dal Comitato paritetico, esso sarà determinato da un collegio di esperti nominati uno da ciascuna delle parti e uno dal Presidente della Camera di Commercio di Verona, con l'adozione del medesimo criterio, restando inteso che fino al momento della determinazione di tale somma in via definitiva e non più appellabile e al relativo pagamento in via integrale, si applicherà il comma 7 che segue. In alternativa al pagamento dell'indennità da parte degli Enti locali/Autorità d'ambito, l'Autorità d'ambito, nel bando di gara per l'affidamento del servizio o nella delibera di affidamento, potrà prevedere che la suddetta indennità sia pagata dal nuovo Gestore che subentrerà nell'affidamento del servizio, restando inteso che anche in linea con quanto previsto dall'art. 52 della Convenzione, il gestore uscente continuerà ad esercire il servizio idrico fino all'effettivo subentro del nuovo gestore e comunque previa corresponsione totale dell'indennizzo, qualora il gestore subentrante non vi provveda in tutto in parte, e fermo restando in ogni caso il disposto del comma 6 che segue.</p>
<p>5. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni relativi al servizio idrico integrato, di proprietà del Gestore antecedentemente alla stipula della presente Convenzione, devono essere consegnati gratuitamente all'Autorità d'ambito, in modo da consentire al nuovo Gestore di poterne disporre liberamente. Ogni questione inerente la titolarità dei predetti beni, o il pagamento di un corrispettivo, e/o di un'indennità per il loro trasferimento, rimane riservata in via esclusiva al rapporto tra Gestore e gli Enti Locali di riferimento.</p>	<p><i>Comma eliminato</i></p>

<p>6. Il Gestore uscente potrà cedere al nuovo Gestore, che subentrerà al termine del periodo contrattuale di cui al presente atto, anche le provviste e i materiali di magazzino e qualsiasi altro bene, mobile o immobile, che sia accessorio o comunque utile per l'espletamento del servizio, dietro pagamento, da parte del nuovo Gestore, di un corrispettivo che sarà determinato di comune accordo tra il Gestore salvaguardato e il nuovo Gestore o, in caso di disaccordo, da un perito nominato congiuntamente fra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Verona.</p>	<p>5. Il Gestore uscente avrà diritto di richiedere all'Autorità, con sufficiente anticipo rispetto all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore, che il suddetto nuovo gestore subentrante acquisti dal Gestore uscente il complesso dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato e non ricompresi nei commi che precedono, inclusi, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, i dipendenti dello stesso Gestore uscente dedicati a tale servizio, ed incluse altresì le provviste ed i materiali di magazzino e qualsiasi altro bene, mobile o immobile, che sia accessorio o comunque utile per l'espletamento del servizio.</p> <p>Il corrispettivo dovuto per tale cessione sarà determinato di comune accordo tra il Gestore uscente e l'Autorità, i quali potranno avvalersi della commissione paritetica prevista nel presente Articolo. In caso di disaccordo, il corrispettivo sarà determinato con funzioni di arbitratore da un perito nominato congiuntamente fra le parti o, in assenza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Verona. La determinazione di detto corrispettivo ed il suo pagamento integrale saranno condizione per il subentro del nuovo gestore.</p>
<p><i>(comma non presente)</i></p>	<p><i>(comma inserito)</i></p> <p>6. In ogni caso di scadenza naturale o anticipata della convenzione, ivi inclusi i casi di decadenza, risoluzione, recesso o riscatto, il Gestore avrà pieno diritto di continuare la gestione ordinaria del servizio alle condizioni ed obblighi nonché nei termini previsti nella presente Convenzione, godendo dei relativi diritti, fino al subentro del nuovo gestore, nel rispetto delle condizioni previste per tale subentro, e comunque fino all'integrale pagamento da parte degli Enti locali, dell'Autorità d'ambito o del nuovo gestore delle somme dovute a titolo di indennizzo ai sensi dei commi che precedono e dell'art. 54.</p>

(comma non presente)

(comma inserito)

7. In caso di affidamento del servizio attraverso procedura ad evidenza pubblica, la gara sarà bandita almeno diciotto mesi prima della scadenza dell'affidamento o prontamente in caso di scadenza anticipata, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Successivamente alla cessazione della presente Convenzione, l'Autorità d'ambito si impegna, tra l'altro, a prevedere espressamente nel bando di gara ovvero nella delibera per il nuovo affidamento del servizio:

- (i) che il gestore subentrante sia obbligato al pagamento integrale dell'indennizzo e del corrispettivo per l'acquisto del complesso dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti in favore del concessionario uscente quale condizione per il subentro, pagamento che dovrà avvenire all'aggiudicazione definitiva o entro una data fissa successiva, ma in ogni caso quale condizione per il subentro;**
- (ii) il valore dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente. Nel caso di contenzioso sull'ammontare dell'indennizzo, il bando indicherà sia il valore stimato dall'Autorità d'ambito sia quello stimato dal Gestore uscente. In tale ipotesi, il gestore subentrante - in caso di aggiudicazione - verserà l'indennizzo stimato dall'Autorità d'ambito e una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria autonoma a prima domanda a garanzia del pagamento dell'eventuale ulteriore ammontare a titolo di indennizzo;**
- (iii) il corrispettivo per l'acquisto del complesso dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti che dovrà essere acquistato dal gestore subentrante come previsto nel paragrafo 5 che precede; Nel caso di contenzioso sull'ammontare di tale corrispettivo, il bando indicherà sia il valore stimato dall'Autorità d'ambito sia quello stimato dal Gestore uscente. In tale ipotesi, il gestore subentrante - in caso di aggiudicazione - verserà l'ammontare stimato dall'Autorità d'ambito e una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria autonoma a prima domanda a garanzia del pagamento dell'eventuale ulteriore ammontare a titolo di indennizzo;**
- (iv) i termini e condizioni per l'acquisto del complesso dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti;**
- (v) che in ogni caso di ritardo nel pagamento di quanto sopra saranno dovuti interessi non inferiori al tasso Euribor più 2 punti percentuali.**

<i>(comma non presente)</i>	<i>(comma inserito)</i> 8. L'indennizzo spettante al gestore uscente ai sensi del presente articolo e dell'art. 54, nonché il corrispettivo per l'acquisto del complesso dei beni strumentali all'esercizio del servizio idrico integrato ivi inclusi i dipendenti sono destinati in via prioritaria al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Gestore uscente e sono indisponibili da parte del Gestore fino al soddisfacimento di detti crediti. Restano impregiudicati in ogni caso i diritti spettanti ai suddetti enti finanziatori dalle norme di legge applicabili.
ART. 54 RISCATTO (TESTO ORIGINALE)	ART. 54 RISCATTO (TESTO MODIFICATO - variazioni evidenziate in grassetto)
1. L'Autorità d'ambito può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 del presente atto, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.	1. L'Autorità d'ambito può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 del presente atto, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.
2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, e degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) con corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettere a), b) e c), del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.	2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, e degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) con corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettere a), b) e c), del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
3. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della norma sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3 del presente disciplinare.	3. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della norma sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3 del presente disciplinare.
4. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le vigenti norme di legge.	4. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le vigenti norme di legge.
<i>(comma non presente)</i>	<i>(comma inserito)</i> 5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo ad interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

	<p><i>(comma inserito)</i></p> <p>6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.</p>
<i>(comma non presente)</i>	<p><i>(comma inserito)</i></p> <p>7. Al Gestore è riconosciuta una somma di denaro calcolata con i seguenti criteri:</p> <p>a. valore d'uso dell'impianto (valutato secondo i termini descritti al punto 3) e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso considerate le clausole che nella convenzione sono contenute circa la proprietà di detto materiale, al termine dell'affidamento in concessione;</p> <p>b. anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dal Gestore e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenendo conto degli elementi indicati nella lettera precedente;</p> <p>c. resta esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.</p>
<i>(comma non presente)</i>	<p><i>(comma inserito)</i></p> <p>8. Al riscatto previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le norme previste all'art. 53 della presente Convenzione.</p>

AATO VERONESE
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato

ASSEMBLEA D’AMBITO

Seduta n. 2 /2010

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese e le società di gestione del servizio idrico integrato nell’Area Veronese e nell’Area del Garda. Modifica all’art. 53 ed all’art. 54.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Direttore dell’AATO Veronese esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il seguente parere:

“Le modificazioni richieste agli articoli 53 e 54 del vigente contratto di servizio vanno nella direzione di dare maggiore certezza agli istituti di credito che fino ad oggi hanno finanziato le società di gestione di vedersi restituire per intero quanto dovuto.

Viene, quindi, maggiormente definito sia l’indennizzo spettante al gestore uscente, sia le modalità di liquidazione dello stesso, oltre ad altre norme di dettaglio circa i criteri di calcolo delle somme residue spettanti.

La situazione di evidente blocco di ogni attività istituzionale, che deriva dalla combinazione degli effetti delle modificazioni normative intervenute nell’ultimo anno, e che si renderà palese a partire dal 1 gennaio 2011, sta rendendo ingovernabile il servizio idrico integrato nell’ATO Veronese, ed ha reso, anche per effetto di alcune scelte gestionali aziendali, impossibile realizzare il piano degli investimenti previsto per l’anno 2010.

L’argomento è già stato affrontato nell’assemblea d’ambito del 18 maggio u.s. e, purtroppo, a tutt’oggi non si registrano novità di sorta.

E’ appena il caso di ricordare che è indispensabile che la Regione del Veneto promulghi in tempo utile una norma che definisca i ruoli a partire dal 1 gennaio 2011, oppure, in subordine, che almeno a livello nazionale si conceda una adeguata proroga al termine ultimo di soppressione delle Autorità d’ambito.

In assenza di tali provvedimenti anche le modifiche contrattuali potrebbero non essere esaustive. Infatti la nullità degli atti delle Autorità d’ambito a partire dal 1 gennaio 2011 fa venire meno addirittura il soggetto concedente, lasciando quindi le due società concessionarie senza nessun controllo e senza nessuna direttiva, al più nel dovere di garantire solamente la gestione ordinaria fino a nuova concessione.

Da ricordare, inoltre, che resta da riprogrammare l’attività 2010 e 2011, verificando, inoltre, quanto effettivamente è stato realizzato nel triennio precedente, per il quale, si ricorda, erano state autorizzate le tariffe a copertura del piano degli investimenti autorizzato, e non completamente attuato. Ciò andrà fatto dalla sopprimenda Autorità

d'ambito Veronese assieme alla revisione del piano d'ambito e dei relativi piani economico, finanziario e tariffario.

Cosa accadrà se l'AATO Veronese non arriverà in tempo ?”

Verona, li 18 giugno 2010

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Ragioneria accerta la non rilevanza della proposta in esame.

Verona, li 18 giugno 2010

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini